

Comune di VALMACCA

Provincia di Alessandria

**Regolamento
per l'istituzione e l'applicazione
della tassa sui rifiuti TARI
con *tariffa a volume* per i rifiuti indifferenziati**

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 5 del 29/03/2017**

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Soggetto attivo.....	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	4
Art. 3 – Presupposto per l’applicazione della TARI.....	4
Art. 4 – Soggetti passivi.....	5
Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	5
Art. 6 – Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	6
Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	6
Art. 8 – Superficie degli immobili.....	8
TITOLO III – TARIFFE.....	8
Art. 9 – Costo di gestione.....	8
Art. 10 – Determinazione della tariffa.....	9
Art. 11 – Principi dell’articolazione della tariffa.....	9
Art. 12 – Articolazione della tariffa con commisurazione puntuale del costo di gestione dei rifiuti indifferenziati.....	10
Art. 13 – Periodi di applicazione della TARI.....	10
Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche.....	11
Art. 16 – Tariffa per le utenze non domestiche.....	12
Art. 17 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	12
Art. 18 – Tariffa a volume.....	12
Art. 19 – Scuole statali.....	13
Art. 20 – TARI giornaliera.....	13
Art. 21 – Tributo provinciale.....	14
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	14
Art. 22 – Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche.....	14
Art. 23 – Riduzioni per il compostaggio.....	15
Art. 24 – Albo dei compostatori.....	15
Art. 25 – Controlli, cancellazione dall’Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria.....	15
Art. 26 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	16
Art. 27 – Riciclo di rifiuti assimilati.....	16
Art. 28 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	17
Art. 29 – Ulteriori riduzioni (articolo esemplificativo).....	17
Art. 30 – Esenzioni e gestione dei sacchi per i rifiuti indifferenziati in casi particolari (articolo esemplificativo).....	18
Art. 31 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	18
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	18
Art. 32 – Obbligo di dichiarazione.....	18
Art. 33 – Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	19
Art. 34 – Poteri del Comune.....	20
Art. 35 – Accertamento.....	20
Art. 36 – Sanzioni.....	21
Art. 37 – Riscossione.....	22
Art. 38 – Interessi.....	23
Art. 39 – Rimborsi.....	23
Art. 40 – Somme di modesto ammontare.....	23
Art. 41 – Contenzioso.....	23
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	24
Art. 42 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	24

Art. 43 – Disposizioni transitorie.....	24
ALLEGATI.....	25
Allegato A – Quota fissa.....	25
Allegato B – Quota variabile.....	26
Allegato C – <i>Tariffa a volume</i>	28
Allegato D – Elenco delle utenze non domestiche.....	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI (tassa sui rifiuti) prevista dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi del comma 651 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al sistema di calcolo disciplinato dal presente regolamento.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Ai fini del presente regolamento, il soggetto al quale sono affidati i servizi afferenti al ciclo di gestione dei rifiuti urbani è definito "soggetto gestore".

Art. 2 – Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a immobili occupati da utenze non domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.
6. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
5. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette alla tassa, per i non residenti.
6. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
7. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) depositi di materiali in disuso;
 - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, gas, energia elettrica);
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, *silos* e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - i) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo;
 - j) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	10
Autocarrozzerie e autofficine per riparazione veicoli	10
Gommisti	30
Autofficine di elettrauto	10
Distributori di carburanti	10
Rosticcerie, Pasticcerie	10
Lavanderie	30
Verniciatura	50
Galvanotecnici	50
Fonderie	50
Studi e laboratori odontoiatrici	20

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, accompagnata da planimetria con indicazione della scala;
- b) comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione **e/o lavorazione** dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

6. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione **e/o lavorazione** a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Art. 8 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. La superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 – Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il soggetto affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei connessi servizi di igiene urbana (quali, per esempio, la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico) e l'Ente di governo individuato dalla normativa regionale vigente¹ sono tenuti a redigere il piano finanziario (corredato della relazione illustrativa) di loro competenza e a trasmetterlo al Comune almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio comunale di previsione.

¹ Art. 3 *bis*, commi 1 e 1 *bis*, del D.L. 138/2011 e s. m. e i.

4. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente per Legge.
5. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
6. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 10 – Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata a anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data fissata da norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11 – Principi dell'articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Fino all'attuazione di un sistema di contabilizzazione separata dei flussi di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività k_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. Il Comune, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti $K_a(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $K_b(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $K_c(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $K_d(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ovvero sulla base dei dati più aggiornati all'atto della determinazione della tariffa. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

Art. 12 – Articolazione della tariffa con commisurazione puntuale del costo di gestione dei rifiuti indifferenziati

1. La tariffa delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è suddivisa in:

- a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- b) una quota variabile, comprendente:
 - 1) i costi di raccolta e trasporto e i costi di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti separatamente per frazioni merceologiche omogenee al netto dei rientri;
 - 2) una parte dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati;
- c) una *tariffa a volume* comprendente la parte dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati non compresa nella quota variabile di cui alla lettera b) e i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

2. La percentuale di suddivisione dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati tra la quota variabile di cui alla lettera b) e la *tariffa a volume* di cui alla lettera c) del comma 1 è definita annualmente in sede di approvazione del piano finanziario.

3. La quota fissa e la quota variabile di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 sono calcolate secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999 e degli Allegati A e B. La *tariffa a volume* di cui alla lettera c) del comma 1 è calcolata secondo quanto disposto dall'art. 18 e dall'Allegato C.

Art. 13 – Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussistono il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta alla TARI le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti (Ka(n)), secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La quota variabile della tariffa di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti ($Kb(n)$), secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La *tariffa a volume* di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), è disciplinata dall'art. 18.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

5. Per le superfici domestiche accessorie, così come individuate nelle denunce TARSU-TARES-TARI, viene applicata la tariffa corrispondente alla quota fissa della tariffa prevista per le famiglie con 1 occupante.

Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le *colf* che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 9 mesi la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **UNA unità con la riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa.**

4. Per le utenze domestiche (**cosiddette seconde case**) condotte da **soggetti residenti nel Comune in altra abitazione e soggetti non residenti nel Comune AMMOBILIATE E CON UTENZE ALLACCIATE**, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare **pari a UNO occupante.**

5. **Alle utenze domestiche dette seconde case ammobiliate prive di utenze allacciate (mancanza contestuale di tutte le utenze), regolarmente dichiarate e documentate, è attribuita, in via presuntiva e salvo conguaglio, la tariffa corrispondente ad 1 UNO OCCUPANTE per unità immobiliare con la riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa.**

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti ma che abbiano la propria dimora unitamente al proprio nucleo familiare per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, il numero degli occupanti è fissato in UNA unità, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

7. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 37, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta ($K_c(ap)$), calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta ($K_d(ap)$), calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La *tariffa a volume* di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), è disciplinata dall'art. 18.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.

Art. 17 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato D.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato D viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 – Tariffa a volume

1. I rifiuti indifferenziati sono raccolti con contenitori muniti di *transponder* per la registrazione del numero degli svuotamenti che riportano il logo del soggetto gestore.

2. I contenitori di cui al comma 1 sono consegnati dal soggetto gestore alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche secondo i criteri qualitativi e quantitativi di attribuzione definiti nel contratto di servizio.

3. Il soggetto gestore compila un registro nel quale sono indicati i dati identificativi di ciascun soggetto passivo della TARI associati a quelli del contenitore o dei contenitori per i rifiuti indifferenziati che gli sono stati assegnati. Per dati identificativi, si intendono:

- 1) per le utenze domestiche, nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di ubicazione dell'immobile;
- 2) per le utenze non domestiche, ditta, codice fiscale e partita IVA, indirizzo della sede legale, indirizzo di ubicazione dell'immobile;
- 3) per i contenitori, volume unitario, codice del *transponder*.

4. Il soggetto passivo della TARI è tenuto a utilizzare esclusivamente i contenitori di cui al comma 1 per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Il soggetto gestore è tenuta a inserire nel registro di cui al comma 3 i dati relativi al numero di svuotamenti di ciascun contenitore. L'aggiornamento del numero degli svuotamenti deve essere eseguito mensilmente entro il quinto giorno successivo alla fine del mese di riferimento.

5. La *tariffa a volume* è calcolata in proporzione al numero di svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARI nell'anno solare, fatto salvo l'addebito del numero minimo.

6. A ciascun soggetto passivo della TARI è addebitato un numero minimo di svuotamenti pari a:

UTENZE DOMESTICHE:

- 1 occupante = 6 svuotamenti minimi**
- 2 occupanti = 10 svuotamenti minimi**
- 3 occupanti = 10 svuotamenti minimi**
- 4 occupanti = 15 svuotamenti minimi**
- 5 occupanti = 15 svuotamenti minimi**
- >6 occupanti = 15 svuotamenti minimi**

UTENZE NON DOMESTICHE: 15 quindici svuotamenti minimi

7. Il prezzo unitario degli svuotamenti è calcolato secondo le disposizioni dell'Allegato C.

8. Qualora si verificano eventi di perdita o di danni irreparabili relativi al numero di svuotamenti dei contenitori, la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico da parte di ciascun soggetto passivo della TARI è determinata in proporzione dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.

9. Qualora il contenitore sia pieno oltre il bordo della sommità superiore o in presenza di sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso contenitore, sono conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti sono necessari per garantire la pulizia.

10. Nel caso di contenitore condiviso da più unità abitative, il Comune ripartisce il costo dello svuotamento tra i nuclei familiari che lo utilizzano. Il metodo di riparto è indicato nell'Allegato C.

Art. 19 – Scuole statali

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 20 – TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui agli articoli 27 (riciclo), 28 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni di cui agli articoli 22, 23 e 26.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 21 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.
3. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione della Tassa sui rifiuti TARI ed il relativo gettito dovrà essere riversato all'Amministrazione Provinciale direttamente da parte del Comune ovvero del Gestore del servizio, ove allo stesso sia affidata l'attività di riscossione del tributo.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 – Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tassa è ridotta nel modo seguente:
 - a) del 60% per i locali dismessi per cessata attività delle utenze non domestiche.
 - b) di 2/3 per abitazioni principali ai fini IMU di pensionati residenti AIRE. A decorrere dal 01/01/2015 – in applicazione a quanto disposto dall'art. 9 bis commi 1 e 2 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 – la TARI dovuta per le abitazioni rientranti**

nella definizione di cui al comma 1 del suddetto art. 9 bis è ridotta di 2/3. Tale riduzione è applicata d'ufficio subordinatamente e coerentemente al riconoscimento ai fini IMU del ricorrere dei requisiti per essere considerata "abitazione principale" ai sensi dell'art. 9 bis comma 1 D.L. 47/14, convertito con modificazioni nella legge 80/2014.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23 – Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo *in situ* del materiale prodotto, si applica una **riduzione del 10% della quota variabile della tariffa** di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato compostaggio domestico e di praticarlo costantemente nell'anno di riferimento della TARI.

2. Sono escluse dalla riduzione, le superfici domestiche accessorie ed i locali ed aree destinati all'esercizio di attività economiche.

Art. 24 – Albo dei compostatori

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche (che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche) che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti vegetali (ove prodotti), compostabili al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a presentare specifica denuncia ai sensi degli articoli 32 e 33.

2. La suddetta denuncia è resa tramite un apposito modulo distribuito dall'Ufficio Tributi del Comune dal quale risultano:

- a) la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
- b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
- c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
- d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.

3. Sulla base delle denunce di cui al comma 1, il Comune aggiorna l'Albo dei compostatori recante l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.

4. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:

- a) a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani;
- b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili;
- c) a restituire al soggetto affidatario dei servizi di raccolta i contenitori per gli scarti di cucina e per gli scarti vegetali.

Art. 25 – Controlli, cancellazione dall’Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Il Comune predispone controlli nel luogo dove gli iscritti all’Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico.
2. Detti controlli verificano che non siano esposti i contenitori per gli scarti di cucina e per gli scarti vegetali e che il compostaggio domestico sia correttamente praticato e, ove tecnicamente possibile, l’assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all’utente.
4. Qualora i controlli accertino che l’utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l’utente è tenuto alla restituzione della riduzione e è cancellato dall’Albo dei compostatori. L’utente è inoltre sanzionato con la sanzione da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 26 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile di cui all’art. 12, comma 1, lettera b), del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27 – Riciclo di rifiuti assimilati

1. La quota variabile della TARI delle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. La riduzione, a consuntivo, per riciclo di cui al comma 1 non può essere superiore al 30% della TARI totale dovuta da ciascuna utenza interessata e è pari al prodotto tra questi due valori:
 - a) quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al riciclo;
 - b) quota del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riferita ai rifiuti riciclati. Tale quota è indicata nella deliberazione annuale di approvazione del piano finanziario con suddivisione tra costo unitario Cu del ciclo dei rifiuti indifferenziati e costo unitario Cu del ciclo dei rifiuti differenziati.

3. La percentuale di riduzione è quindi commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (“produzione ponderata dei rifiuti”) sulle superfici tassabili in relazione all’attività esercitata, (secondo la formula: % rifiuto recuperato sul totale * 30%). La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai “coefficienti di produzione kg/mq anno” (KD) medi validi per questo Comune. La superficie presa a riferimento è quella dove si producono i rifiuti avviati al recupero.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso attestante la produzione totale di rifiuti assimilati e la suddivisione della stessa per frazioni merceologiche omogenee con indicazione dei codici CER. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

6. Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di riduzione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti.

7. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

Art. 28 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita dal “porta a porta”, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tassa da applicare è ridotta in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 3000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

2. La TARI è ridotta tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile dell’80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Art. 29 – Ulteriori Agevolazioni

1. La tariffa delle utenze domestiche si applica in misura ridotta del 40 % della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti della cui famiglia anagrafica fanno parte:

- soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;

- soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti,

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente i contribuenti devono presentare domanda diretta all'Amministrazione Comunale come da modello predisposto dall'Ufficio Tributi, corredata di idoneo documento d'identità.

3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata per le utenze domestiche dalla copia di un documento definitivo di riconoscimento dell'invalidità. La domanda dovrà essere presentata entro 60 gg dall'attribuzione dell'invalidità. Si ha diritto all'agevolazione a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta di agevolazione.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 33 il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.

5. Annualmente l'ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 30 – Esenzioni e gestione dei sacchi per i rifiuti indifferenziati in casi particolari

1. Alle famiglie con persone incontinenti, è consegnato, senza aggravio di costi e previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del Comune, un congruo numero di sacchi colorati destinati esclusivamente al conferimento dei pannolini.

2. Alle famiglie con bambini di età non superiore a tre anni, è consegnato, senza aggravio di costi e previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del Comune, un congruo numero di sacchi colorati destinati esclusivamente al conferimento dei pannolini.

Art. 31 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni non sono tra loro cumulabili e pertanto in caso di concorrenza di più cause di riduzione o di agevolazione se ne applicherà una soltanto e in particolare quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della stessa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 33 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 34 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TARI stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento previste dall'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 35 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a euro 800,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a quattro rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 38. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 34, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione e per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 34, comma 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della TARI, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento della TARI o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della TARI, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
8. Per l'utilizzo di contenitori per i rifiuti indifferenziati diversi da quelli consegnati dal soggetto gestore è irrogata dal Comune la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
9. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 26.10.2012.

Art. 37 – Riscossione

1. Nelle more della completa attuazione della Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 24 maggio 2012, n. 24, la TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione della tassa dovuta e delle relative addizionali, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o tramite conto corrente postale.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, per la riscossione della tassa, il Comune può tuttavia avvalersi del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
5. Il Comune stabilisce con deliberazione del Consiglio Comunale da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento, il numero e le scadenze del pagamento degli importi dovuti, consentendo di norma 2 rate aventi cadenza almeno semestrale o un numero maggiore di rate comunque almeno bimestrali definite dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del piano tariffario.
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
7. La TARI per l'anno di riferimento è versata secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
8. L'importo complessivo della tassa annua dovuta da versare è arrotondata all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il versamento della tassa non è dovuta quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
10. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

11. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento, contenente le somme da versare **in due rate o** in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 35.

Art. 38 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale come da regolamento generale delle entrate vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'istanza.

Art. 39 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 38, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 40 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta, fatte salve le somme dovute a titolo di tassa giornaliera sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.
2. Il rimborso della tassa sui rifiuti TARI può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

Art. 41 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme nonché dal Regolamento comunale vigente sugli strumenti deflattivi del contenzioso.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con l'acquisizione di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. E' abrogato il TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) contenuto nel regolamento per l'applicazione della IUC approvato con delib. C.C. n. 13 del 24.07.2015.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 43 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATI

Allegato A – Quota fissa

A.1 Utenze domestiche

La quota fissa di una utenza domestica con n componenti che occupa la superficie s è data da

$$\text{Quota fissa}_{(n,s)} = \text{Quf} \times \text{ka}_{(n)} \times S$$

dove

Quf è la quota unitaria fissa espressa in €/m²

$$\text{Quf} = \frac{\text{Costi fissi totali delle utenze domestiche}}{\sum_n S \times \text{ka}_{(n)}}$$

ka è il coefficiente di adattamento della quota fissa desunto dal D.P.R. 158/1999

S è la superficie espressa in m².

A.2 Utenze non domestiche

La quota fissa di una utenza non domestica di categoria n che occupa la superficie s è data da

$$\text{Quota fissa}_{(n,s)} = \text{Qapf} \times \text{kc}_{(n)} \times S$$

dove

Qapf è la quota unitaria fissa espressa in €/m²

$$\text{Qapf} = \frac{\text{Costi fissi totali delle utenze non domestiche}}{\sum_n S \times \text{kc}_{(n)}}$$

kc è il coefficiente di adattamento della quota fissa desunto dal D.P.R. 158/1999

S è la superficie espressa in m².

Allegato B – Quota variabile

B.1 Utenze domestiche

La quota variabile di una utenza domestica è data da

$$\text{Quota variabile} = \text{Quv} \times \text{kb}_{(n)} \times \text{Cu}$$

dove

Quv è la quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti differenziati prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività kb

$$\text{Quv} = \frac{\text{kg di rifiuti differenziati}}{\sum_n \text{N}_{(n)} \times \text{kb}_{(n)}}$$

N_(n) è il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

kb_(n) è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu è il costo unitario variabile espresso in €/kg

$$\text{Cu} = \frac{(\text{CRT} \times k) + \text{CRD} + \text{CTR (al netto dei rientri)}}{\text{kg di rifiuti differenziati delle utenze domestiche}}$$

e k è il coefficiente compreso tra zero e uno definito annualmente in sede di deliberazione del piano finanziario e delle tariffe

B.2 Utenze non domestiche

La quota variabile di una utenza non domestica è data da

$$\text{Quota variabile} = \text{Cu} \times \text{kd} \times c \times S$$

dove

Cu è il costo unitario variabile espresso in €/kg

$$\text{Cu} = \frac{(\text{CRT} \times k) + \text{CRD} + \text{CTR (al netto dei rientri)}}{\text{kg rifiuti differenziati totali delle utenze non domestiche}}$$

e k è il coefficiente compreso tra zero e uno definito annualmente in sede di deliberazione del piano finanziario e delle tariffe

kd è il coefficiente di produzione potenziale desunto dal D.P.R. 158/1999

c è il coefficiente di riparto dato dal rapporto tra rifiuti differenziati e rifiuti totali attribuiti alle utenze non domestiche che possono anche essere calcolati come sommatoria dei prodotti tra superfici soggette alla TARI e kd

S è la superficie.

Allegato C – Tariffa a volume

C.1 Tariffa a volume

La tariffa a volume di una utenza è data da

$$\text{Tariffa a volume} = N \times p$$

dove

N è il numero di svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati

p è il prezzo unitario degli svuotamenti che è dato da

$$p = \frac{(\text{CRT} \times k) + \text{CTS}}{\text{kg di rifiuti indifferenziati}} \times \text{ps} \times \text{V}$$

dove

ps è il peso specifico dei rifiuti indifferenziati

V è il volume dei sacchi.

k è il coefficiente compreso tra zero e uno definito annualmente in sede di deliberazione del piano finanziario e delle tariffe

C.2 Riparto della tariffa a volume nel caso di contenitore condiviso tra più unità abitative

La tariffa a volume dovuta dalla singola famiglia che utilizza un contenitore condiviso T_{vf_n} è data da

$$T_{vf_n} = \frac{T_{v_t}}{\sum_n N_{(n)} \times kb_{(n)}} \times kb_{(n)}$$

T_{v_t} è la tariffa a volume complessiva relativa al contenitore condiviso

$N_{(n)}$ è il numero totale delle famiglie (in funzione del numero di componenti del nucleo familiare) che utilizzano il contenitore condiviso in una data unità abitativa

$kb_{(n)}$ è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola famiglia

Allegato D – Elenco delle utenze non domestiche

Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>